

COOPERATIVA CASE TRANVIERI

STATUTO

Approvato in sede di Assemblea Straordinaria

del 30 maggio 2010

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 *(costituzione e sede)*

È costituita la società cooperativa edilizia di abitazione denominata *Cooperativa Case Tranvieri* già “Società Cooperativa per la costruzione e l’acquisto di case popolari ed economiche fra i Tranvieri di Roma”.

La società ha sede nel Comune di Roma in Via Monza, 9 – indirizzo ufficiale della Cooperativa – e unitamente agli altri civici di Via La Spezia 34, via Orvieto 24/26, Via Orvieto 25/25a e Via Foligno 16/18, nel proseguimento del testo verranno denominati “*lotto Appio*”, mentre i civici di Via Prenestina 94, Circonvallazione Casilina 17, 25 e 33, verranno denominati “*lotto Prenestino*”.

Nel rispetto delle norme di legge e di statuto, potranno essere costituiti uffici e sedi secondarie della società ove necessari per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 2 *(durata)*

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100. Detta durata potrà essere prorogata con l’osservanza delle norme di legge e di statuto.

Art. 3 *(adesioni ed iscrizioni)*

La società, con deliberazione del suo organo gestorio, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute in base al DLCP 1755/1947 e successive modificazioni.

La società richiede, con delibera dell’organo amministrativo, l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Art. 4 *(scopo e oggetto della società)*

La società è una cooperativa con scopo mutualistico e senza finalità di lucro che svolge le sue attività senza fini speculativi a favore dei soci perseguendo i seguenti scopi:

- a) la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in proprietà anche superficiaria ai propri soci;
- b) la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in godimento, anche attraverso contratti di locazione, ai propri soci e/o a terzi;
- c) la realizzazione, la gestione e/o comunque l'acquisizione in ogni forma possibile dell'insieme di strutture e servizi che favoriscano la fruizione degli immobili.
- d) l'integrazione sociale e la tutela della salute dei soci e della comunità che di detti beni comunque fruisce.

La società per il conseguimento degli scopi sopra enunciati, potrà svolgere tutte le necessarie attività, ivi compresa:

e) la costruzione, l'acquisto, il restauro, la ristrutturazione e comunque la realizzazione in ogni modo e forma di immobili a destinazione sia abitativa che non abitativa, da assegnare in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo ai propri soci o da locare loro o a terzi;

f) la gestione e l'amministrazione dei beni immobili nonché la fornitura ed amministrazione di tutti i servizi comuni relativi alle unità immobiliari di cui alla precedente lettera a);

g) prestare ai soci ed ai terzi i servizi diretti a soddisfare bisogni di natura assistenziale, in particolar modo rivolta ai bambini, agli anziani ed ai portatori di handicap, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

h) prestare ai soci ed ai terzi servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;

i) organizzare centri di acquisto e vendita di beni e prestazione di servizi, prevalentemente destinati ai soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, tutti gli atti ritenuti necessari o anche solo opportuni.

Per le attività svolte dalla cooperativa con i terzi potrà essere impiantata e tenuta contabilità separata alla quale, pro quota, potranno essere imputati anche tutti i costi generali sostenuti per la gestione della società ove non siano utilizzati altri e diversi criteri di imputazione.

La società svolge la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli stati dell'unione europea.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5 (soci - requisiti)

Il numero dei soci è illimitato. I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della azione sottoscritta.

Possono essere soci della cooperativa tutte le persone fisiche che non abbiano interessi in contrasto con quelli della società, non esercitino imprese in concorrenza con quella sociale e comunque non abbiano subito condanne penali per delitti non colposi.

Per poter essere ammessi in qualità di socio, è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi eventualmente previsti dalle normative applicabili ai programmi sociali di volta in volta attuati.

Conservano e/o acquisiscono la qualità di socio della cooperativa tutti coloro cui sia stato assegnato in proprietà individuale (o in godimento) un alloggio realizzato (o altrimenti acquisito) dalla cooperativa in uno dei suoi programmi edilizi. Subentrano nella qualità di soci (ove ne abbiano i requisiti soggettivi ed oggettivi) gli aventi causa persone fisiche di questi, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 6 (domanda di ammissione)

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equivalente).

La domanda deve contenere:

- a) nome e cognome, luogo e la data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, professione, composizione del nucleo familiare e residenza (luogo nel quale, salva diversa comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata alla cooperativa, saranno inviate tutte le comunicazioni sociali) del richiedente;
- b) il valore della partecipazione che intende sottoscrivere.
- c) il valore dei beni in natura e/o dei crediti che intende conferire;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti sociali e di non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della società;
- e) l' autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le norme in vigore.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati i seguenti certificati:

stato di famiglia; cittadinanza; di residenza del richiedente o una dichiarazione sostitutiva di questo; certificato del casellario giudiziario; certificato dei carichi pendenti.

Art. 7 (delibera di ammissione – domicilio del socio)

Gli amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano – tenuto conto anche delle effettive disponibilità immobiliari della cooperativa e/o dei suoi effettivi piani di sviluppo - sull'accoglimento della domanda.

Il consiglio di amministrazione, di regola, respinge la domanda di adesione del nuovo socio ove:

- a) non vi siano alloggi disponibili e non si prevedano a breve nuovi concreti programmi alloggiativi, salvo che non si ritenga di predisporre un registro degli aspiranti soci;
- b) risulti formulata da soggetto avente interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della società o che sia privo dei requisiti richiesti per fare parte della compagine sociale.

Per l'individuazione dei nuovi soci destinatari dei beni realizzati e/o dei beneficiari dei servizi prestati, in caso di aspiranti in numero superiore alle disponibilità, salvo diverse specifiche preventive deliberazioni, si farà luogo al generale criterio di priorità fondato sulla anzianità della domanda d'iscrizione al programma da realizzare.

L'eventuale delibera di ammissione viene comunicata al richiedente per raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo equipollente).

Nonostante l'accoglimento della domanda, l'aspirante socio non assume la qualifica di socio sino a quando non abbia provveduto ad eseguire i versamenti previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti in vigore.

Nel caso in cui il richiedente non provveda ai versamenti prescritti nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione, la deliberazione di ammissione si intende revocata e gli eventuali versamenti parziali eseguiti, ove non richiesti in restituzione nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento, sono devoluti a riserva indivisibile.

Effettuati i pagamenti previsti, l'aspirante socio è iscritto al libro soci ed assume tutti i diritti e gli obblighi relativi a tale *status*.

Nei rapporti con la società, il domicilio del socio è esclusivamente quello da lui dichiarato con la domanda di ammissione ed annotato sul libro soci. Il socio è tenuto a comunicare alla società a mezzo raccomandata, ogni eventuale modifica del proprio domicilio effettivo. In mancanza di tale comunicazione, tutti gli avvisi, le convocazioni e le

comunicazioni inviate dalla società si intendono validamente trasmesse ove indirizzate al domicilio indicato nella domanda di ammissione.

Art. 8 (obblighi dei soci)

Il socio, all'atto dell'ammissione, deve sottoscrivere le azioni sociali indicate nella domanda, provvedere al pagamento del relativo ammontare nonché versare l'eventuale sovrapprezzo fissato dall'assemblea.

Il socio è comunque tenuto, oltre all'osservanza del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali:

1. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi stabiliti: per i programmi costruttivi a cui partecipi, per le assegnazioni (quale sia il titolo) di cui sia intestatario, per le attività alle quali partecipi, per i servizi di cui usufruisca, nella misura e con le modalità previste dai regolamenti che li disciplinano;
2. al versamento delle somme stabilite per l'erogazione dei servizi e per il rimborso dei costi relativi alle spese generali e di manutenzione e ristrutturazione dei beni di uso comune.

Se non diversamente previsto dai regolamenti, gli importi dovuti alla società devono essere versati dal socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima; decorso tale termine il socio è automaticamente costituito in mora e sono dovuti alla società - salvo eventuali e più gravi sanzioni - gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse legale annuo aumentato di 5 punti.

Il socio assegnatario di alloggio in godimento ha l'obbligo, salvo che ricorrano giustificati motivi, di abitare l'alloggio assegnatogli.

La sub locazione di tutto o parte dell'appartamento è di massima vietata; il consiglio di amministrazione ha la facoltà di accordarla quando concorrono comprovate esigenze familiari.

Nei casi previsti nel presente articolo la cooperativa percepisce dal socio uno speciale contributo che è fissato dal consiglio di amministrazione.

Art. 9 (diritti dei soci)

Il socio in regola con i versamenti dovuti e nei confronti del quale non sia stato formalmente avviato il procedimento di esclusione partecipa a tutti i programmi ed attività realizzati e beneficia di tutti i servizi prestati dalla società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi regolamenti.

Il socio non in regola con i rapporti mutualistici e quelli di scambio con la cooperativa non è eleggibile alle diverse cariche sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e di scambio con la cooperativa, deve essere sempre rispettato il principio della parità di trattamento dei soci, conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della società.

Art. 10 (*recesso del socio*)

Il socio può esercitare il suo diritto di recesso dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata alla società per raccomandata con avviso di ricevimento. La dichiarazione di recesso deve indicarne le ragioni.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di recesso entro gg. 60 dal ricevimento e dà comunicazione al socio dell' accettazione o del rifiuto mediante lettera raccomandata.

La domanda di recesso, se accolta, è annotata nel libro dei soci ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data della comunicazione dell'accoglimento. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 13, il recesso ha effetto, con la chiusura dell'esercizio in corso se la domanda sia pervenuta almeno tre mesi prima della chiusura dell' esercizio; con la chiusura dell'esercizio successivo ove sia pervenuta oltre quel termine.

Art. 11 (*esclusione del socio*)

La esclusione dalla società può essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti che hanno consentito la sua ammissione alla società;
- b. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dallo statuto, dal rapporto mutualistico, dai regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea, ovvero dalla legge.
- c. non esegua in tutto o in parte il versamento delle azioni sottoscritte o, in caso di conferimenti in natura o di crediti, il bene conferito perisca prima che la sua proprietà sia trasferita alla società ovvero il credito risulti inesigibile;
- d. non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni morali e/o materiali alla società e/o ai suoi organi o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

- f. se, assegnatario di alloggio in godimento, non abiti l' alloggio assegnatogli ovvero ne abbia ceduto il godimento, in tutto o in parte, ad altri soggetti, salvo quanto previsto nell'art. 8 commi 4 e 5.

La esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, prima di procedere all' esclusione deve formulare al socio la contestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altra forma equivalente) nella quale specifichi che l' inadempienza contestata può comportare l'esclusione. Con la stessa comunicazione il consiglio di amministrazione concede al socio un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per formulare le proprie giustificazioni e/o per sanare la inadempienza contestata.

Le giustificazioni devono essere formulate in forma scritta.

La delibera di esclusione è comunicata al socio nel domicilio risultante dal libro soci, per raccomandata con avviso di ricevimento, ed annotata nel suddetto libro. La esclusione ha effetto dall'annotazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la società salvo quanto previsto all'ultimo comma nel precedente art. 10.

Art. 12 (morte del socio)

Del socio proprietario.

In caso di morte del socio assegnatario in proprietà (o prenotatario di una abitazione la cui proprietà non sia stata trasferita con atto pubblico) l'azione sociale si trasferisce unitamente all'alloggio secondo il diritto comune. Tuttavia la sostituzione dell'erede o del legatario nella qualità di socio è sempre subordinata al possesso in capo a questi dei requisiti richiesti per l'adesione alla società.

In caso di pluralità di eredi o legatari dell'alloggio, gli aventi diritto dovranno designare un rappresentante comune nei rapporti con la cooperativa salvo che i singoli eredi non facciano cessione dei rispettivi diritti a favore di uno di essi.

In mancanza di designazione del rappresentante comune a norma del comma precedente decorsi tre mesi dalla morte del socio, la cooperativa potrà diffidare, a mezzo lettera raccomandata spedita impersonalmente agli eredi nel domicilio del defunto quale risulta dal libro dei soci, a provvedere alla nomina del rappresentante comune entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che gli eredi abbiano effettuato la nomina, vi potrà provvedere la cooperativa scegliendo il rappresentante comune a suo insindacabile giudizio tra uno qualsiasi degli eredi. E' salva la facoltà, per gli eredi, anche dopo la nomina da parte della cooperativa, di designare il loro rappresentante comune in sostituzione di quello designato dalla cooperativa.

Del socio assegnatario in godimento.

il socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della società, si sostituisce, nella qualità di socio ed assegnatario, nel seguente ordine di priorità:

- il coniuge superstite non separato;
- nel caso di mancanza del coniuge, i figli minorenni con lui abitualmente conviventi, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento del tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto;
- in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, il convivente *more uxorio* e/o gli altri componenti del nucleo familiare, purché effettivamente conviventi da almeno 24 mesi.

In tutti i casi, la convivenza deve risultare in modo inequivoco e in caso di contestazioni il relativo accertamento è deferito alla autorità giudiziaria.

La sostituzione nella qualità di socio assegnatario in godimento (salvo il caso del coniuge, dei figli minorenni e del convivente *more uxorio*) è in ogni caso subordinata al possesso da parte del successore dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'adesione alla società ed a quelli eventualmente richiesti dalle disposizioni legislative utilizzate per il programma sociale cui l'alloggio si riferisca.

La sostituzione del socio defunto - in ogni caso - non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della società, l'applicazione dei commi precedenti è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

Il certificato di morte del socio deceduto deve essere consegnato alla cooperativa, ovvero spedito ad essa a mezzo lettera raccomandata, al più presto.

Trascorso inutilmente il termine di sei mesi dal decesso senza che vi sia stato subentro nella qualità di socio di uno degli eredi, la quota del socio deceduto è liquidata ai sensi delle disposizioni statutarie ed i rapporti contrattuali eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la società sono definiti e liquidati con l'applicazione del regolamento che disciplina tali rapporti e l'immobile deve essere rilasciato.

Sulla richiesta di subentro decide il consiglio di amministrazione. Ove la richiesta di sostituzione sia accolta, il socio subentrante è esonerato dal versamento della quota di capitale e/o di ogni altro pagamento previsto per l'ingresso di nuovi soci.

Art. 13 *(rimborso dell'azione e responsabilità del socio uscente)*

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio non seguita da subentro nella titolarità dell'azione, il rimborso del valore dell'azione versato ha luogo sulla base del bilancio relativo all'esercizio in cui si è sciolto il rapporto.

È escluso dalla liquidazione l'eventuale sovrapprezzo versato.

Il rimborso dell'azione è effettuata entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Le somme dovute a titolo di rimborso delle azioni fruttano a favore del socio, o dei suoi eredi, gli interessi calcolati al tasso legale a far data dal primo giorno successivo al sesto mese dall'approvazione del bilancio. Sulle somme liquidate, la società ha diritto di rivalersi per qualsiasi eventuale credito (quale ne sia la natura ed il titolo) comprensivo di interessi ed eventuali spese vantati nei confronti del socio nei cui confronti si scioglie il rapporto.

Specifici regolamenti disciplinano i rapporti economici tra socio e società per gli eventuali programmi edilizi in essere e per la gestione dei servizi forniti dalla società.

Art. 14 *(incedibilità delle azioni)*

Le azioni della società, sia quelle dei soci assegnatari in godimento di una abitazione di proprietà della cooperativa, sia quella dei soci ai quali sia stato assegnato l'alloggio definitivamente in proprietà, sono incedibili; conseguentemente ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi di legge.

Il socio al quale sia stato assegnato in proprietà l'alloggio, al momento del trasferimento per atto fra vivi dello stesso a terzi, è escluso dalla società per la perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione. Di detto trasferimento il socio deve dare comunicazione al consiglio di amministrazione e la sua azione viene liquidata con le modalità e nei termini di cui all'art. 13.

L'acquirente dell'immobile che ne faccia richiesta ha diritto di essere ammesso in società. A tal fine deve essere prodotta alla cooperativa una istanza di ammissione, unitamente ai documenti indicati al precedente art. 6 del presente statuto oltre una copia autenticata del rogito relativo all'unità immobiliare di cui trattasi.

Il consiglio di amministrazione concede, di regola - e salvo giusti motivi - l'autorizzazione all'ammissione entro sessanta giorni della richiesta. In nessun caso può essere decretata l'ammissione di persone giuridiche o altri enti collettivi.

Il mancato ingresso nella società del nuovo proprietario lo esclude dai vantaggi riservati ai soci.

Art. 15 (effetti dello scioglimento)

In tutti i casi di scioglimento del rapporto tra socio beneficiario di alloggio in godimento e cooperativa, salvo che non sia diversamente previsto nel presente statuto o convenuto con la cooperativa, colui che ne gode dovrà rilasciare l' alloggio concessogli libero e vuoto di beni e persone entro o non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa di scioglimento.

L'eventuale ritardo nel rilascio comporta l' obbligo per il socio di corrispondere alla cooperativa una penale stabilita annualmente dall' assemblea in sede di bilancio – su proposta del consiglio di amministrazione – non inferiore comunque ad almeno € 10,00 (dieci) al giorno per ogni vano occupato. A questo fine il corridoio, il bagno, la cucina e gli eventuali ripostigli sono valutati – indipendentemente dalla loro superficie – come complessivamente equivalenti a due vani.

E' sempre salvo ed impregiudicato il diritto della cooperativa al risarcimento dell' eventuale maggior danno subito a causa del ritardo nel rilascio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 16 (patrimonio della società)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile e composto da un numero illimitato di azioni del valore nominale di € 25,00= (venticinque) ciascuna;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria;
4. dalla riserva indivisibile non ripartibile tra i soci nemmeno in caso di scioglimento dell' ente;
5. da ogni altra riserva o fondo di accantonamento;
6. da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla società per il conseguimento dell'oggetto sociale;
7. dagli immobili e dagli impianti di uso comune non assegnati e/o non assegnabili ai soci e di cui al successivo articolo e da ogni altro bene e provento comunque pervenuto;
8. dagli alloggi attualmente di proprietà della cooperativa assegnati ai soci in locazione o in godimento.

9. dai locali commerciali, dai magazzini, le cantine, da ogni altro immobile non abitativo e dai terreni di cui la cooperativa sia proprietaria o sui quali vanti altro diritto reale.

Il patrimonio della società, salvo il rimborso delle azioni sottoscritte degli eventuali dividendi, non può mai essere ripartito tra i soci nemmeno in caso di scioglimento.

Art. 17 *(le proprietà indivise)*

Salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli piani edilizi realizzandi, ai soci potrà essere assegnato in proprietà o in godimento solo l'unità immobiliare in senso stretto.

Non potranno essere assegnati ai soci tutte quelle porzioni immobiliari e/o tutti quei beni che sono elencati dall'art. 1117 cod. civ. e che costituiscono parte comune degli edifici e/o dei complessi immobiliari in condominio, salvo il suolo sul quale sorgono le palazzine nei limiti della loro proiezione ortogonale.

Sono e restano di proprietà esclusiva della cooperativa, quindi, con elencazione meramente esemplificativa e non tassativa:

le fondazioni, i lastrici solari, le scale, le murature maestre e comunque tutte le murature esterne agli appartamenti, i pianerottoli, le facciate esterne ed interne dei fabbricati, i tetti, gli impianti (sia di riscaldamento, che idraulici, che fognari) sino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva, i giardini, i magazzini, i garages, le cantine, le abitazioni dei portieri, i locali delle portinerie (c.d. guardiole), i portoni ed i cancelli di ingresso sulla pubblica via e comunque tutti quei beni meglio indicati nel citato articolo 1117 cod. civ.

I soci ed i componenti conviventi del loro gruppo familiare fruiscono di detti beni con le modalità ed i limiti previsti dai regolamenti ed acquisiscono questo diritto con l'iscrizione e per il fatto della loro iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 *(le azioni sociali)*

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni. Il valore di ciascuna azione sociale è di € 25,00=.

Le azioni sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincoli, pigni, pignoramenti e sequestri e sono intrasmissibili, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Ciascun socio, in qualunque momento, può sottoscrivere una o più azioni, purché nel limite massimo previsto dalla Legge.

In caso di scioglimento della società il socio ha diritto, una volta pagati integralmente i debiti sociali ed ogni altro onere, solo a conseguire il valore nominale delle azioni di cui sia titolare (eventualmente maggiorata della sola rivalutazione prevista dalla Legge). Il socio non ha diritto alcuno alla ripartizione delle riserve indivisibili.

Art. 19 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale della società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 20 (bilancio di esercizio)

Al termine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione redige il relativo bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge

Il bilancio, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e, se del caso, del soggetto incaricato della revisione legale nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dalla legge, è depositato in copia presso la sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua discussione e approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, la convocazione dell'assemblea può essere rinviata fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio.

Unitamente all'approvazione del bilancio, l'assemblea determina, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo dell'eventuale sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all'importo della quota, dai nuovi soci; tale importo resta valido fino alla data della assemblea che ne modifichi il valore.

Art. 21 (risultato dell'esercizio)

L'assemblea decide sulla destinazione degli utili di esercizio nel rispetto delle disposizioni di legge e comunque secondo i seguenti criteri:

- a) il trenta per cento deve essere destinato alla riserva legale;
- b) una quota degli utili, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve essere destinata a detti fondi in conformità alle disposizioni di legge.

L'utile che permanga effettuate le devoluzioni di cui sopra, può essere destinato:

- a rivalutazione delle azioni sociali versate, nei limiti previsti dalla legge;
- a riserva straordinaria come previsto dal presente statuto;
- a riserva per l'acquisto delle azioni sociali.

L'utile che comunque residui dopo le destinazioni previste, è destinato a riserva indivisibile.

In nessun caso, salvo quanto previsto espressamente dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, la cooperativa può distribuire utili, dividendi e ristorni ai soci.

La cooperativa non può remunerare gli eventuali strumenti finanziari in misura superiore a quella prevista dalla legge.

Se il bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'assemblea decide sulla sua copertura utilizzando:

- a. la riserva destinata all'acquisto delle azioni sociali;
- b. la riserva destinata alla rivalutazione delle azioni sociali;
- c. la riserva straordinaria;
- d. la riserva legale;
- e. le riserve indivisibili;
- f. il capitale sociale mediante riduzione proporzionale del valore delle azioni..

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 22 (*organi della società*)

Sono organi della società:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il presidente della cooperativa;
- d. il collegio sindacale.

Agli organi della società si applicano le norme di legge salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto.

L' assemblea dei soci

Art. 23 *(assemblea dei soci)*

L' assemblea dei soci è convocata di regola presso la sede della società o comunque, a discrezione del consiglio di amministrazione, in altro luogo del comune ove ha sede. La assemblea può essere ordinaria o straordinaria in relazione alle materie che formano

oggetto delle deliberazioni demandate e, se del caso, sono precedute dalle eventuali assemblee separate.

Le assemblee rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità dello statuto sono obbligatorie per tutti i soci assenzienti e dissenzienti.

Art. 24 *(competenze dell' assemblea straordinaria)*

L' assemblea straordinaria è competente a deliberare su:

- a. le modificazioni dello statuto;
- b. lo scioglimento anticipato o la proroga della durata della società;
- c. la nomina, la sostituzione, i poteri dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. delibera sulla vendita degli immobili sociali (o di parte di questi), salvo il potere di "assegnazione in proprietà" degli alloggi ancora in "assegnazione in godimento" ai soci da parte del consiglio di amministrazione.
- e. i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci;
- f. ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge

Art. 25 *(competenze dell' assemblea ordinaria)*

L' assemblea ordinaria è competente a deliberare sugli argomenti ad essa rimessi dalla legge e comunque:

- a. approva il bilancio annuale ed adotta le conseguenti deliberazioni;
- b. nomina e revoca il consiglio di amministrazione della società, nonché i componenti del collegio sindacale ed il presidente del collegio;
- c. nomina l' eventuale revisore legale o la società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della società su proposta del collegio sindacale;
- d. determina i compensi e/o i rimborsi spese per gli organi sociali nonché il compenso ed i rimborsi spese, per l'intera durata dell'incarico, del soggetto cui è conferito l'incarico della revisione legale della società;

- e. delibera sulla responsabilità verso gli amministrazione ed i Sindaci;
- f. delibera su gli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;

Art. 26 (*convocazione dell'assemblea dei soci e delle assemblee separate*)

Delle assemblee dei soci.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni.

L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 15 giorni prima sul Fal della provincia di Roma e su un quotidiano a rilevante diffusione locale. Il consiglio di amministrazione, in aggiunta a quanto sopra precisato, deve affiggere copia dell'avviso nelle bacheche delle cooperativa almeno otto giorni prima dalla data della convocazione. Il consiglio di amministrazione può utilizzare ogni altro mezzo per pubblicizzare al massimo l'avviso di convocazione. Ove si ritenga di provvedere alla convocazione mediante singolo avviso, esso deve essere recapitato al domicilio dei soci della cooperativa mediante mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e la approvazione del bilancio di esercizio.

Delle assemblee separate.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 c.2 del c.c., le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate; queste sono convocate nei termini e nei modi previsti per l'assemblea generale.

Allo scopo di facilitare la partecipazione di soci, e conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppate in sezioni, avendo riguardo alle zone ove esistono unità immobiliari locali.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. I delegati devono essere scelti tra i soci della cooperativa.

Nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I soci iscritti nelle singole sezioni partecipano con diritto di voto alla sola assemblea separata di appartenenza, salvo il diritto di assistere, senza facoltà di voto, all'assemblea generale.

Le stesse norme previste per l'assemblea ordinaria o straordinaria si applicano alle assemblee separate.

Art. 27 *(convocazione su richiesta della minoranza)*

Il consiglio di amministrazione deve convocare entro e non oltre sessanta giorni la assemblea sociale ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo della compagine sociale e nella richiesta siano indicate le materie da sottoporre all'adunanza e queste siano di competenza dell'assemblea medesima.

Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal collegio sindacale.

Art. 28 *(costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)*

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quale sia il numero dei soci con diritto di voto presenti direttamente o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci con diritto di voto (presenti in proprio o per delega) che rappresentino almeno il quaranta per cento dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei presenti.

I voti spettanti ai soci, che al momento della votazione non esercitino il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione e quelli dei soci registrati in entrata ma non presenti al momento della votazione, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per la approvazione della deliberazione.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano stati iscritti nel libro soci almeno 90 giorni prima della data dell'adunanza e siano in regola con i versamenti dovuti a

qualsiasi titolo alla società o nei cui confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I soci con minore anzianità di iscrizione possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui sia titolare (voto capitario).

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto di voto. Non possono rappresentare soci né i membri del consiglio di amministrazione, né i componenti del collegio sindacale, né i soci che siano anche dipendenti della società o di società da questa controllate.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e vistata dal presidente o dal vice presidente della cooperativa per singole assemblee, con effetto anche per le seconde convocazioni; il rappresentante non può farsi sostituire. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nessun socio può rappresentare nelle assemblee più di tre soci oltre sé stesso.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 29 *(presidenza dell'assemblea)*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione della società o in caso di suo impedimento dal vice presidente o da un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione. In mancanza è presieduta da persona designata dalla assemblea medesima.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; il presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario un consigliere o un dipendente della cooperativa o, in mancanza di tali designazioni, un socio designato dai presenti; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 30 *(composizione del consiglio)*

Il consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri (compreso il presidente).

Gli amministratori vengono scelti tra i soci in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla società, che siano iscritti al libro soci da almeno tre mesi e nei i cui confronti non sia in corso un procedimento di esclusione.

Sino a quando non saranno realizzati altri complessi edilizi, al fine di dare rappresentanza alle diverse componenti della cooperativa, dei 9 (*nove*) membri del consiglio di amministrazione sei debbono essere eletti tra i soci che godano (a qualsiasi titolo) di unità immobiliari site nel complesso “*Appio*” gli altri tre tra i soci che godano (a qualsiasi titolo) di unità immobiliari site nel complesso “*Prenestino*”.

Non possono essere eletti amministratori i dipendenti della società, né possono essere eletti (ed ove eletti decadono) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’ art. 2382 del cod. civ. o in quelle altre eventualmente previste dalla legge.

I consiglieri, se eletti, decadono dall' ufficio nei seguenti casi:

- a) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altri consiglieri;
- b) non devono rivestire la carica di amministratore - o essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei membri del consiglio di amministrazione - di società controllate o di società che la controllano, né di società soggetta a comune controllo;
- c) non devono essere legati alla società (o alle società da questa controllate o controllanti o ad altra società sottoposta a comune controllo) da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Art. 31 (*convocazione delle elezioni e candidature*)

L’ assemblea per la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione è convocata dal consiglio di amministrazione uscente con le modalità di cui al precedente art. 26, ma i termini previsti dal secondo comma dell' art. 26 del presente statuto sono almeno raddoppiati.

La convocazione dovrà indicare il giorno e l’ ora entro i quali debbono essere presentate le candidature. L' avviso dovrà indicare il giorno fissato per il voto e l’ orario di apertura del seggio elettorale ed i giorni fissati per l’ assemblea di prima e di seconda convocazione.

Il termine per la presentazione delle candidature non potrà mai, in nessun caso, essere inferiore a dieci giorni precedenti quello fissato per la votazione.

Debbono presentarsi candidature diverse per il “*lotto Prenestino*” e per il “*lotto “Appio”*”. Il candidato può presentare la propria candidature solo per concorrere alla rappresentanza del lotto nel quale è allogato l’ alloggio di cui è fruitore.

Ogni candidatura deve essere presentata da un numero di soci fruanti di alloggi alloggiati nel lotto cui si riferisce non inferiore a venti soci per il “*lotto Appio*” ed a dieci soci per

il “lotto Prenestino”. Ciascun socio non può presentare più di sei candidati per il “lotto Appio” o tre per “lotto Prenestino”.

I soci presentatori, per presentare la candidatura, sottoscrivono presso gli uffici della cooperativa, alla presenza di un incaricato della cooperativa stessa (che controfirma la sottoscrizione per autentica e per verifica della qualità di socio del presentatore), il “foglio di presentazione”. I fogli di presentazione possono riportare designazioni multiple, ma nel numero massimo di sei per il “lotto Appio” e tre per il “lotto Prenestino”.

Nel caso in cui un socio abbia sottoscritto più di sei fogli di presentazione individuali per il “lotto Appio” o più di tre per il “lotto Prenestino” (o abbia sottoscritto la presentazione di più di sei candidati per il “lotto Appio” o tre per il “lotto Prenestino”) tutte le sue firme (indipendentemente dal foglio ove siano apposte) saranno considerate nulle e non potranno essere computate per il raggiungimento del quorum di presentazione previsto per nessuna delle candidature cui si riferiscono.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere di amministrazione candidati diversi da quelli presentati nei modi e nei termini di cui sopra. Sono esclusi dalla votazione i candidati le cui candidature siano state presentate oltre il termine previsto nell’ avviso di convocazione o siano presentate da un numero di soci inferiore a quanto previsto nei precedenti commi.

Art. 32 (operazioni di voto)

Il socio, in regola con quanto previsto dal secondo comma dell’art. 30, è ammesso ad esprimere il suo voto a favore dei soli candidati del proprio lotto di appartenenza.

Il socio del “lotto Appio” esprime le sue preferenze per un massimo di 6 (sei) candidati. Il socio del “lotto Prenestino” esprime la sua preferenza per un massimo di 3 (tre) candidati.

Le schede sono predisposte dalla cooperativa e sono autenticate, prima del voto, con sottoscrizione congiunta del presidente del seggio e del segretario preventivamente nominati in una assemblea.

Alla chiusura del seggio elettorale, si procede senza indugio allo spoglio delle schede. Allo spoglio provvedono il presidente e gli altri componenti del seggio. Lo spoglio delle schede è pubblico ed ogni socio ha diritto di assistervi.

Del procedimento elettorale è redatto un verbale sottoscritto dal presidente del seggio, dal segretario. Le schede sono conservate agli atti della società.

Art. 33 (assemblea di nomina)

Il presidente dell' assemblea dà lettura del verbale elettorale con la proclamazione dei risultati.

L' assemblea, udita la lettura dei verbali elettorali, prende atto dei risultati delle votazioni per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione e procede alla loro nomina mediante votazione.

Per il caso in cui alle votazioni due o più candidati abbiano riportato un numero eguale di preferenze per il lotto cui sono candidati l' assemblea completa la composizione del consiglio di amministrazione scegliendo, tra coloro che abbiano riportato eguale numero dei voti.

Con la deliberazione di nomina i soci votati sono eletti membri del consiglio di amministrazione della cooperativa e, ove accettino la nomina, entrano in carica.

Art. 34 (durata)

I consiglieri eletti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I consiglieri scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio ha ottenuto la ratifica dall'assemblea dei soci.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione ed il loro compenso è determinato dall'assemblea che li elegge.

Art. 35 (decadenza dalla carica)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, decade di diritto dalla carica di membro del consiglio di amministrazione colui che:

- a) perda i requisiti per essere nominato membro del consiglio;
- b) sia assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del consiglio ovvero che nel corso del mandato, senza giustificato motivo, si assenti a più di cinque riunioni, anche non consecutive, del consiglio o a due riunioni dell'assemblea.

Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertata dal consiglio di amministrazione che provvede contestualmente alla cooptazione. L'amministratore cooptato rimane in carica sino alla successiva assemblea. Nella cooptazione deve essere rispettato il criterio della rappresentanza per Lotti.

Il membro cooptato entra immediatamente in carica e, se confermato dall'assemblea, cesserà dalla carica unitamente agli altri membri del consiglio al termine del mandato in corso.

Art. 36 *(funzionamento del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il presidente ed vice presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. I delegati devono riferire al consiglio sui risultati conseguiti con la loro attività nelle riunioni di consiglio a cui partecipano.

Indipendentemente dalla delega eventualmente conferita, il consiglio può sempre impartire direttive ai consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun consigliere può chiedere ai consiglieri delegati che siano fornite in consiglio le informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati.

Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno comunque diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 37 *(compiti del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione ha i compiti previsti dalla legge. E' attribuito al consiglio di amministrazione il più ampio potere di gestione della cooperativa; il consiglio può svolgere ogni attività e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al conseguimento dell'oggetto sociale salvo quelli specificamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Al consiglio di amministrazione, oltre ai compiti attribuiti dalla legge, e salvo quelli che il presente statuto attribuisce ad altro organo, spetta di:

- a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e conseguenti al decesso dei soci ed alla eventuale liquidazione della relativa azione sociale;
- b. proporre all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui al articolo 2528, comma 2, del

- codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- c. convocare le assemblee;
 - d. predisporre i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci nonché ogni altro regolamento che disciplini il funzionamento della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e. deliberare la costituzione di uffici e sedi secondarie della società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice civile;
 - f. determinare, entro il mese di aprile di ciascun anno e sulla base dei costi rilevati per l'anno precedente, la eventuale quota dovuta dai soci per i servizi forniti.
 - g. deliberare l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, previa autorizzazione dell'assemblea.

Art. 38 (*convocazione del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta a bimestre; il presidente deve convocarlo senza indugio, nei successivi quindici giorni, qualora ne faccia richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei consiglieri o il collegio sindacale.

Il consiglio è convocato dal presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco di massima delle materie da trattare. Alla convocazione è allegata, ove possibile, la documentazione necessaria affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. La lettera di convocazione può essere inviata, anche per via telematica, o consegnata anche a mano ai consiglieri ed ai componenti del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC), e se del caso anche telefonicamente, anche un giorno prima.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il consiglio può decidere, con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Delle riunioni del consiglio viene redatto verbale a cura del presidente e di un segretario scelto anche tra i dipendenti della società che lo sottoscrivono. Il verbale viene trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Il Presidente della società

Art. 39 (*presidente del consiglio di amministrazione*)

Il presidente del consiglio di amministrazione assume di diritto la carica di presidente della società. Questi ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca il consiglio di amministrazione e presiede sia il consiglio di amministrazione che l'assemblea dei soci.

Al presidente, in particolare, e con elencazione meramente esemplificativa, compete la sottoscrizione dei contratti, l'incasso di somme da qualsiasi soggetto (sia socio che terzo che ente pubblico), rilasciare ricevute e quietanze liberatorie, sottoscrivere la certificazione relativa al possesso dei requisiti mutualistici.

Compete al presidente la nomina, la sostituzione e la revoca di avvocati e procuratori innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonché l'indicazione degli arbitri.

Qualora il presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal vice presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del presidente.

Il Collegio sindacale

Art. 40 (*collegio sindacale*)

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi più due supplenti nominati dall'assemblea dei soci.

I membri del collegio possono essere scelti anche tra non soci. Quando i membri del collegio siano iscritti tutti e tre al *registro dei revisori legali*, il collegio svolge il compito di revisione legale e può non farsi luogo alla nomina del revisore legale o della società di revisione.

I componenti del collegio durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei componenti per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale svolge i compiti attribuitigli dalla legge. Il compenso del collegio è stabilito dalla assemblea per tutta la durata della carica all'atto della nomina con riferimento a quanto previsto dalle tabelle professionali ufficiali.

Art. 41 (*revisione legale*)

La revisione legale sulla società, quando non è esercitata dal collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere revocato dall'assemblea solo per giusta causa con deliberazione approvata con decreto dal tribunale.

L'incaricato della revisione legale controllo contabile svolge i compiti assegnatigli dalla legge

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (*liquidazione*)

Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'assemblea sociale – con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria – la nomina tre liquidatori determinando la durata dell'incarico ed i poteri ad essi attribuiti.

Il patrimonio della società che residui dopo il pagamento di ogni debito e dopo il rimborso delle azioni di capitale di competenza dei soci è interamente devoluto ai fondi mutualistici previsti dalla legge con le modalità ivi indicate o comunque sarà devoluto in conformità di quanto stabilito dalla legge al tempo in vigore per le cooperative del tipo di quella in essere.

Art. 43 (*norme di chiusura*)

Trovano applicazione le norme di legge in materia, salvo quanto espressamente derogato dal presente statuto.

Ogni altra precedente disposizione statutaria è abrogata.

I N D I C E

TITOLO I		Pagina
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE		
Art.1 (Costituzione sede)		1
Art.2 (Durata)		1
Art.3 (Adesioni ed iscrizioni)		1
Art.4 (Scopo ed oggetto della società)		1
TITOLO II		
I SOCI		
Art.5 (Soci - Requisiti)		3
Art.6 (Domanda di ammissione)		3
Art.7 (Delibera di ammissione - domicilio del socio)		4
Art.8 (Obblighi dei soci)		5
Art.9 (Diritti dei soci)		5
Art.10 (Recesso del socio)		6
Art.11 (Esclusione del socio)		6
Art.12 (Morte del socio)		7
Art.13 (Rimborso dell'azione e responsabilità del socio uscente)		9
Art.14 (Incedibilità delle azioni)		9
Art.15 (Effetti dello scioglimento)		10
TITOLO III		
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO		
Art.16 (Patrimonio della società)		10
Art.17 (Le proprietà indivise)		11
Art.18 (Le azioni sociali)		11
Art.19 (Esercizio sociale)		12
Art.20 (Bilancio di esercizio)		12
Art.21 (Risultato dell'esercizio)		12

TITOLO IV
ORGANI DELLA SOCIETA'

Pagina

Art.22 (Organi della società)	13
--	-----------

– L'Assemblea dei soci –

Art.23 (Assemblea dei soci)	14
Art.24 (Competenze dell'assemblea straordinaria)	14
Art.25 (Competenze dell'assemblea ordinaria)	14
Art.26 (Convocazione dell'assemblea dei soci e delle assemblee separate)	15
Art.27 (Convocazione su richiesta della minoranza)	16
Art.28 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)	16
Art.29 (Presidenza dell'assemblea)	17

– Il Consiglio di Amministrazione –

Art.30 (Composizione del Consiglio)	18
Art.31 (Convocazione delle elezioni e Candidature)	18
Art.32 (Operazioni di voto)	19
Art.33 (Assemblea di nomina)	20
Art.34 (Durata)	20
Art.35 (Decadenza dalla carica)	20
Art.36 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)	21
Art.37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	21
Art.38 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)	22
Art.39 (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)	23
Art.40 (Il Collegio Sindacale)	23
Art.41 (Revisione Legale)	24

TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.42 (Liquidazione)	24
Art.43 (Norme di chiusura)	24